RIFLESSIONI SUL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI...

RIFLESSIONI

SUL PROGETTO DI LEGGE

PER MODIFICAZIONI

ALL' ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

PERSONALE GIUDICANTE

pel Dott. Giuseppe Rota

Pretore di AGORDO (Belluno)

Le principali modificazioni portate all' ordinamento giudiziario col nuovo progetto di legge, approvato dal Senato e che fra breve verrà in discussione alla Camera dei Deputati, riguardano il tirocinio per le funzioni giudiziarie; la promozione dei funzionari fino al grado di Giudice di Tribunale o di Sostituto Procuratore del Re; la competenza dei Pretori sensibilmente aumentata; la riforma delle Circoscrizioni giudiziarie, ed il miglioramento della condizione dei Pretori, a detrimento in parte di quella degli Aggiunti Giudiziari.

Se tale progetto otterrà l' approvazione anche dalla Camera dei Deputati, senza che vi faccia le urgenti e vitali modificazioni che esporrò in seguito, prevedo che ne dovranno derivare indubbiamente danni gravissimi ed irreparabili; e questo, non già per l' aumentata competenza dei Pretori, che mi sembra ancora troppo ristretta; nè per la soppressione di 400 Preture al più che io vorrei portata a 600, poichè le rimanenti 1300 non estenderebbero in media la loro giurisdizione, che sopra poco più di 20000 abitanti; ma per non essere ben regolato il tirocinio per le funzioni giudiziarie, e ben distribuito il personale.

L' Aggiunto Giudiziario, a mio modo di vedere, è un anello indispensabile nella catena dei funzionari giudiziari;

ma nella condizione attuale, che, peggiorandola, gli viene conservata anche nel progetto, è un impiegato fuori di posto.

Il Pretore poi migliora, è vero, sensibilmente la sua situazione colle progettate modificazioni, ma non viene ancora ad essere collocato all'altezza del grado che occupa.

A vece di conservare l'Aggiunto Giudiziario come oggi si trova, peggiorandone anzi la condizione, nel mentre stesso si cerca di migliorare la sorte di tutti gli altri funzionari, lo si collochi addirittura al suo posto; non si apra in pari tempo così facilmente l'adito a chicchessia per diventar Pretore, ed allora si avrà migliorato davvero e sotto tutti i riguardi la condizione d'entrambi.

E valga il vero. Cos'è l'Aggiunto Giudiziario nella forma in cui ora ci si presenta? — un'ibrida figura, che è da meno del Pretore, il quale, al pari del Sostituto Procuratore del Re può concorrere dopo un solo anno di esercizio a Giudice di Tribunale, mentre all'Aggiunto Giudiziario ne occorrono due; e nel tempo stesso è di più del Pretore poichè, essendo distinte le due carriere, ed il numero degli Aggiunti Giudiziari di molto inferiore a quello dei Pretori ne consegue, che dopo cinque o sei anni, che non bastano a questi ultimi per passare alla seconda categoria, anche distribuiti come nel progetto in tre eguali categorie, l'Aggiunto Giudiziario va a sedere fra i Giudici di Tribunale, mentre il Pretore non può sperare di arrivarvi, che dopo 18 o 20 anni di esercizio; — un parassita, al quale vien pagato un tenue stipendio solo dopo tre lunghi anni di tirocinio al più presto, e non già con una somma stanziata nel bilancio, ma sullo stipendio dei Giudici di Tribunali e dei Sostituti Procuratori del Re, che si lasciano appositamente vacanti, e che portano via per tal modo ai Pretori, che vi avrebbero diritto, ritardando sempre più la loro promozione.

Ne volete ancora? Colle progettate riforme non si richiede, oltre la laurea, che di aver vinto la prova di un concorso per essere nominato uditore, quindi un esame pratico dopo il tirocinio di un anno per poter aspirare al posto di Pretore, *che è di vero Giudice*, e finalmente di aver esercitato un altro anno le funzioni di Pretore per aver

titolo, onde poter concorrere a Giudice di Tribunale. Al contrario, occorre di aver vinto la prova di un concorso *speciale* per essere nominato alunno di giurisprudenza, poi l' esame pratico dopo non meno di tre anni di tirocinio per poter aspirare al posto di Aggiunto Giudiziario che è solo di *Giudice Aggiunto*, ed in fine di aver esercitato due anni le funzioni di Aggiunto Giudiziario per acquistar titolo, onde poter concorrere al posto di Giudice di Tribunale.

Da ciò ne consegue, che abbracciando la carriera dei Pretori in due soli anni, e sostenendo due facili esami si acquista titolo per concorrere al posto di Giudice di Tribunale, mentre seguendo quella degli Aggiunti Giundiziari occorrono 5 anni, e l' esperimento di due esami più difficili.

Chiunque abbia fior di senno non durerà fatica a rilevare, quanto sieno illogiche tali disposizioni, e come non sia che un' amara derisione pei Pretori, il dar titolo ai medesimi di poter concorrere dopo un solo anno di esercizio al posto di Giudice di Tribunale, mentre non possono sperare di conseguirlo che quando, superate le ultime due, giungono ad essere i più anziani della prima categoria; dopo cioè si sieno resi vacanti 1875 posti, calcolando a 1500 le Preture, stante che un quarto dei posti vacanti è riservato agli Aggiunti Giudiziari.

A danno dei Pretori si volle perfino speculare sugli impiegati giudiziari, e si è ragionato così.

Pel regolare andamento di un dato numero di Tribunali occorrerebbero per esempio tra Giudici e Sostituti Procuratori del Re 200 funzionari.

La somma che si richiederebbe per stipendiarli aggraverebbe di troppo il bilancio; ma siccome molti affari si potrebbero disimpegnare benissimo anche da funzionari, che non avessero quella pratica e quella scienza, che si richiede per un Giudice di Tribunale o per un Sostituto Procuratore del Re, si crei l'Aggiunto Giudiziario da retribuirsi non sempre e colla metà dell' infimo stipendio de' Giudici di Tribunale e Sostituti Procuratori, che si lascieranno vacanti; ed allora si potrà diminuire il numero di quei posti a soli 175; di questi se ne potranno lasciar vacanti altri 25 e pagare coi relativi stipendi cinquanta Aggiunti Giudiziari; e, se non

si potrà averli tutti, si riempiranno i posti vacanti dei Giudici, e non si pagheranno gli Aggiunti Giudiziari; ed ecco che colla spesa necessaria per soli 175 Giudici e Sostituti Procuratori si avrà provveduto al regolare andamento dei Tribunali stessi, perchè saranno dotati del necessario numero di funzionari.

La conclusione di quanto si è detto è questa; che l' Aggiunto Giudiziario è male retribuito, e non sempre, e con uno stipendio che non è suo, ma in compenso ha la certezza di poter presto migliorare d' assai la sua posizione colla promozione a Giudice di Tribunale; mentre il Pretore *di prima nomina* è pagato troppo, se si pon mente al breve tirocinio che si richiede per giungervi; ed è pagato troppo poco, se si ha riguardo alla sua posizione sociale, e per di più lo si ha in poca considerazione ed è condannato ad invecchiare Pretore, aumentando di sole 400 lire il suo stipendio in diciotto o venti anni e forse più, e non può sperare di sorpassare nella carriera il posto di Giudice di Tribunale.

L' uomo che percorre la via degli impieghi non guarda tanto al primo stipendio che può conseguire, quanto alla prospettiva di miglioramento che gli si para davanti, ed è per questo, che tra quelli, che percorrono la carriera giudiziaria, non aspirano al posto di Pretore che coloro, che non sanno come campare la vita, o che si riconoscono incapaci di poter superare gli esami più rigorosi dell'alunno di giurisprudenza.

Da quì la difficoltà di trovare aspiranti al posto di Pretore sufficienti al bisogno; da quì la necessità di aprirvi l' adito ai Vice-Pretori Mandamentali, agli Avvocati e Procuratori legali, ed ai Notai: e fra questi non vi aspirano che individui privi di censo, e che non seppero per incapacità formarsi una clientela, che frutti loro un reddito bastante per vivere, e che non hanno speranza di potersela creare.

Nel giudiziario, come nelle altre amministrazioni, non vi devono essere cariche onorifiche, ad eccezione di quelle di un interesse puramente locale, quali sono il Giudice Conciliatore, ed il Vice-Pretore Comunale se lo si vuole conservare.

Il Vice-Pretore Mandamentale come carica di onore è

una anomalia; e se trovo appena tollerabile un Notajo, non posso adattarmi a vederne rivestito un Avvocato o Procuratore legale esercente, il quale viene a fare così due parti in commedia.

Gli impiegati giudiziari si devono scegliere tutti fra coloro, che ne percorrono la carriera, e non fra quelli, che ne coprano posti onorifici, o che per anni esercitarono altre professioni, e non si dovrebbe ammettere che una sola eccezione in favore di quei provetti e preclari Giureconsulti, che desiderassero di farvi parte, e per i posti non inferiori a quelli di sostituto Procuratore Generale, o di Consigliere d' Appello.

Ma torniamo all' argomento.

Coll' attuale Aggiunto Giudiziario si è creata una casta privilegiata in favore di quelli, che ne hanno meno bisogno, e si sono condannate le Preture ad avere per titolari degli uomini inetti, meno rare eccezioni; meno, cioè, di quei disgraziati, che privi di patrimonio hanno soltanto una ricca dote di sapere e d' intelligenza.

Come nelle altre amministrazioni, anche nel giudiziario si proceda per gradi e non per salti, e saranno levati i malumori, e si rialzerà il morale degli impiegati.

L' Aggiunto Giudiziario, lo dice il suo nome, non è che un' aspirante al posto di Giudice, e quindi non deve poter concorrere coi Pretori, che sono Giudici effettivi, al grado superiore di Giudice di Tribunale, ma soltanto a quello di Pretore, che è il grado infimo dei Giudici, e così facendo si procederà per gradi e non per salti.

Non si trascuri poi di osservare, che se verrà approvato che gli Aggiunti Giudiziari abbiano a concorrere a Giudici di Tribuuale nella proporzione di un quarto soltanto dei posti che si renderanno vacanti, vedendosi di troppo ritardata la loro promozione, e non proporzionato il premio al sacrificio, anche le loro file andranno diradandosi, e non dovremo aspettar troppo a vedere il Ministero costretto ad aumentare il numero dei Giudici di Tribunale, e gli uffici giudiziari popolati nella massima parte dal rifiuto dei Cultori d' Astrea.

Per scongiurare tutti questi mali non vi ha che un

solo rimedio, quello cioè di mettere l' Aggiunto Giudiziario al suo vero posto.

Quando poi si potesse trovare il modo, senza accrescere la spesa attuale, di pagare meglio tutti i funzionari dall'Aggiunto Giudiziario al Giudice di Tribunale e Sostituto Procuratore del Re, e di sollevare moralmente il Pretore, il Giudice di Tribunale, ed il Sostituto Procuratore del Re all' altezza del loro grado, io credo che non si potrebbe desiderare di più.

Mi si permetta ora di esporre in qual modo io crederei possibile di ottenere questo risultato, lasciando all' altrui saggezza di giudicare, se le mie idee sieno suscettibili di una pratica attivazione.

Si riformi l' ordinamento giudiziario nel senso, che unico sia il tirocinio per le funzioni giudiziarie, ed in qualità di uditore, o meglio di alunno di giurisprudenza, essendo questo titolo più decoroso; che il funzionario debba sottoporsi non prima di uno, e non più tardi di due anni dopo all' esame pratico per poter aspirare al posto di Aggiunto Giudiziario; che agli Aggiunti Giudiziari, divisi in tre categorie, sia fissato lo stipendio di pianta ad un terzo Lire 1200, ad un terzo di Lire 1500, e ad un terzo di Lire 1800, ed abbiano a disimpegnare le loro funzioni presso i Tribunali col titolo di Aggiunto Giudice, presso le Procure, di Aggiunto Sostituto Procuratore, e presso le Preture, di Aggiunto Pretore; che per anzianità e per merito segua il loro passaggio a Pretore collo stipendio assegnato nel progetto, che da Pretore si passi a Giudice di Tribunale o Sostituto Procuratore del Re collo stipendio metà di Lire 3000 e metà di Lire 3500, per anzianità e per merito, al qual effetto, e per garantire dall' abuso nelle promozioni per merito, si designi un determinato numero delle Preture più importanti, al Pretore delle quali spetti di diritto il titolo di Giudice di Tribunale, ed all'Aggiunto Pretore quello di Pretore, da indicarsi anche nel Decreto di destinazione; e si chiamino a coprire i posti di Pretore di Giudice di Tribunale e Sostituto Procuratore del Re, prima quelli che vi hanno diritto per anzianità, poscia quelli che vi possono aspirare per merito, concorrendo coi primi in

ragione di un terzo dei posti vacanti, e dopo un'anno se di seconda, e dopo tre anni se di terza Categoria a contare dal giorno in cui furono rivestiti del rispettivo titolo di Pretore, o di Giudice di Tribunale.

Contemporaneamente si diminuisca di un terzo il numero dei Giudici di Tribunale e Sostituti Procuratori del Re, riservandosi quei posti agli Aggiunti Giudiziari, che possono prestare utilissimi servigi nelle Procure, specialmente sostenendo l'accusa nelle udienze penali, e nei Tribunali, sia assistendo in qualità di Giudici nelle udienze penali, sia come applicati agli uffici d'Istruzione, dove fa male vedere un Giudice col titolo d'Istruttore, ed altri Giudici talvolta più anziani ed egualmente capaci, con quello di *applicati* all'ufficio di Istruzione, e dipendenti dal primo, perchè il solo moralmente responsabile del regolare andamento.

Così facendo si otterrebbe anche il risparmio delle Lire 400 annue di indennità accordate non solo ai Giudici Istruttori, ma anche a quelli applicati agli uffici di Istruzione.

In forza poi della progettata maggior competenza dei Pretori, e che io, ripeto, vorrei ancora più estesa sì in penale che in civile; e della allargata circoscrizione di alcune Preture, per la soppressione di non meno di 360 delle esistenti, si renderà necessario, in un sesto almeno delle restanti, un Aggiunto Pretore.

Ammettendosi ora che delle attuali Preture ne vadano soppresse soltanto 360; fatti gli opportuni calcoli, sul risparmio per il minor numero di Pretori e sulla spesa maggiore per l'aumentato loro stipendio, e per quello degli Aggiunti Pretori, la spesa totale per le Preture aumenterebbe di 170000 Lire, portando il numero degli Aggiunti Pretori alla cifra più che sufficiente di 260. Quando poi si avesse il coraggio di ridurre il numero delle Preture a sole 1300, allora, ad un terzo delle medesime si potrebbe dare un'Aggiunto Pretore, e la spesa risulterebbe di qualche migliajo di Lire meno dell'attuale.

Nei Tribunali poi, adottandosi le riforme da me accennate, si avrebbe pure una qualche diminuzione di spesa, fatta sempre astrazione del risparmio che si otterrà colla

soppressione di un dato numero degli stessi, e valga un esempio a farvene persuasi.

I Tribunali di Padova, Udine, Verona e Vicenza hanno per ciascuno un Presidente, un Vice-Presidente, un Procuratore del Re, tre Sostituti Procuratori e dieci Giudici ad eccezione di quello di Verona che ne ha undici.

Attribuendo loro lo stipendio di pianta stabilito dal vigente ordinamento, e supponendo che i funzionari d'ogni grado sieno tutti proporzionalmente divisi per categorie, occorre per pagarli la somma di Lire 197, 900, computandosi i maggiori stipendi di prima e seconda Categoria pei Giudici e Sostituti Procuratori a soli dieci funzionari per ciascuna, che è meno del quinto sul loro totale di cinquantatre.

Riducendosi ora i Giudici e Sostituti Procuratori di $^1/_3$, e cioè al numero complessivo di soli trentasei, riservando gli altri diciasette posti, che sono meno del terzo, agli Aggiunti Giudiziari, ed attribuendo loro lo stipendio da me proposto, conservando l'attuale pei Presidenti, Vice-Presidenti e Procuratori del Re, non occorrerebbero per pagarli, che sole Lire 192, 900, con un risparmio di Lire 5000 sopra soli quattro Tribunali, senza parlare delle indennità assegnate anche ai Giudici applicati agli Uffici d'Istruzione, che si verrebbero pure a risparmiare.

Si estenda ora il calcolo a tutti i Tribunali del Regno, e vedrete che la somma, che si verrebbe a risparmiare non sarà indifferente; aggiungetevi quella derivante dalla soppressione anche di soli trentadue dei cento sessantadue Tribunali esistenti, e vi troverete con circa un milione di Lire di civanzo, colle quali si potrà aumentare il numero degli Aggiunti Pretori, se vi sarà bisogno, e migliorare ancora la condizione dei funzionari, che, dall'Aggiunto Giudiziario al Presidente di Tribunale compresi, in nessun grado lo stipendio corrisponde all'importanza dell'Ufficio, ed al tempo ed alle cognizioni, che si richiedono per poterli conseguire.

Siccome però tutti questi risparmi non andranno completamente a realizzarsi, che quando gli impiegati che verran posti in disponibilità saranno tutti nuovamente ricollo-

cati in pianta, non si faccia pel momento, che determinare il numero degli Aggiunti Giudiziari occorribili pei Tribunali, le Procure, e le Preture, distribuendosi equamente, e secondo la loro anzianità gli attuali Aggiunti Giudiziari nelle tre Categorie da me stabilite, assegnando subito agli stessi lo stipendio da me proposto per ogni Categoria, ma, non si facciano promozioni alla seconda Categoria, fino a tanto che non sia completato il numero della terza, nè alla prima, finchè non sia completo quello della seconda; si conservino ancora per poco le tre Categorie dei Giudici di Tribunale e Sostituti Procuratori del Re, portando però lo stipendio di quelli di terza Categoria a Lire 2800, e si estingua questa gradatamente, facendone passare, a cominciare dall'anno successivo, un terzo per ogni anno nella seconda Categoria, e cominciando il terzo anno il loro passaggio nella prima da continuarsi fino a tanto, che sia pareggiato il numero dei funzionari nelle sole due Categorie rimaste.

Ricollocati poi nuovamente in pianta tutti i funzionari giudiziari in disponibilità, sarà allora il momento di vedere se sia possibile, come è conveniente, di migliorare ancora la loro condizione, portando lo stipendio degli Aggiunti Giudiziari a Lire 1200, 1600 e 2000; quello dei Pretori a Lire 2200, 2600 e 3000; quello dei Giudici di Tribunale e Sostituti Procuratori del Re a Lire 3500 e 4000, quello dei Vice-Presidenti a 4500, e quello dei Presidenti e Procuratori del Re a 5000 e 6000 Lire.

Nè si tema che, adottando le riforme da me proposte si possa incorrere nel pericolo di trovarsi poi un giorno difettosi del numero di Aggiunti Giudiziari sufficienti al bisogno; che anzi io mi stò certissimo, che mano mano che andrà diminuendo il numero dei funzionari, che in forza della nuova circoscrizione verranno posti in disponibilità, si vedrà aumentare siccome per incanto quello degli alunni di giurisprudenza, standomene mallevadore l'esempio dei limitrofi Stati Austro-Ungarici, dove l'ordinamento giudiziario in questa parte avvicinandosi a quello da me suggerito, abbonda il numero degli aspiranti alle funzioni giu-

diziarie, e la stima, e la considerazione, in cui sono tenuti tutti i magistrati, corrisponde al grado che occupano.

Lo scarso numero degli attuali aspiranti alle funzioni giudiziarie dipende unicamente, dall' esser pochi quelli che hanno mezzi per poter seguire la carriera degli Aggiunti Giudiziari, e dall' essere i Pretori poco considerati, e quasi senza speranza di miglioramento.

Se, come lo credo, fossero attuabili le idee da me esposte, sarebbe sciolto il gran problema di migliorare lo stipendio e la carriera degli impiegati giudiziari, senza portar maggior aggravio all' erario; ed in pari tempo si sarebbe creato un magnifico vivajo e rigoglioso, da cui poter prendere i Pretori, che ora si è costretti di spigolare tra funzionari bambini, e tra persone estranee alla carriera, e che soltanto col tempo possono acquistare quella pratica che si richiede, per poterne disimpegnare a dovere le funzioni.

Non è in qualità di Pretore, che si deve compiere, e molto meno incominciare la pratica giudiziaria, ma la si deve incominciare coll' alunnato, e compierla come Aggiunto Giudiziario.

Con questo sistema non è chi non veda, che non siederebbero al posto di Pretore, che funzionari già rotti ad una lunga pratica, o giovani, che per capacità distinta meritarono di esservi promossi; ed a Vice-Pretore dei funzionari, che subirono già l' esame pratico per poter aspirare al posto di Pretore; e Pretori e Vice-Pretori di questo stampo, convenientemente retribuiti, sarebbero tale una garanzia per gli amministrati, da far svanire qualsiasi timore od apprensione, che allargandone la competenza, anche più di quanto si propone nel progetto, ne possa loro derivare alcun pregiudizio.

Per coordinarlo alle massime da me esposte, occorrerebbe quindi, che al progetto di legge in discussione, si facessero le seguenti modificazioni.

TITOLO I. — Articolo I.

L' articolo 22 della Legge sull' ordinamento giudiziario 6 Dicembre 1865 N. 2626 è soppresso. Agli Art. 17, 18,

19, 20, 21, 24, 39, 40, 53, 78, 129, 137, 155, 156, 159, 164, 173, 175, 199, 210, 259, 265 e 267 della stessa legge sono sostituiti gli articoli seguenti:

Art. 17. Il tirocinio per le funzioni giudiziarie, escluse quelle di cancelleria e di segreteria, si compie in qualità di alunno di Giurisprudenza.

Art. 18. Per essere nominato alunno di giurisprudenza è necessario:

1. Aver conseguito la laurea in legge in una università italiana,
2. Aver vinto la prova di un concorso.

Art. 19. Il concorso di cui nell'articolo precedente ha luogo in iscritto, in cinque giorni almeno, avanti una commissione esaminatrice, nominata dal Ministero della Giustizia, nei luoghi e nei modi determinati dai regolamenti. Essi verseranno sulle seguenti materie:

1. Filosofia del diritto.
2. Diritto romano e storia della legislazione italiana.
3. Leggi Civili e di procedura civile.
4. Leggi penali e di procedura penale.
5. Codice di commercio e ordinamento giudiziario.

Art. 20. Gli alunni di giurisprudenza sono dal Ministero della Giustizia destinati alle diverse corti, tribunali ed uffizi, avuto riguardo ai bisogni ed alle convenienze del servizio.

Art. 21. Gli alunni di giurisprudenza sono tenuti di frequentare l' ufficio, al quale trovansi addetti, di assistere alle udienze e di attendere a quei lavori, che sieno loro affidati dal capo d' ufficio o da chi ne fa le veci. I medesimi, oltre le speciali attribuzioni che loro sieno conferite dalla presente legge, hanno qualità per essere assunti alle funzioni di Pubblico Ministero nelle Preture, quando vi sieno assegnati dal Procuratore Generale.

Art. 24. Per essere nominato Aggiunto Giudiziario si richiedono le seguenti condizioni:

1. Aver compiuti gli anni 22,
2. Essere stato per due anni almeno alunno di giurisprudenza presso un Tribunale od Ufficio di Procuratore del Re, o presso una corte, od un ufficio di Procuratore Generale.

3. Avere, durante e non prima di un anno di tirocinio, o dopo il tirocinio sostenuto con esito favorevole un esame pratico in iscritto ed a voce, innanzi alle commissioni nominate dal Ministero della Giustizia, nei modi e luoghi determinati dal regolamento.

Art. 39. Per essere nominato Pretore si richiede l' esercizio non minore di tre anni delle funzioni di Aggiunto Giudiziario, e l' età di anni venticinque compiuti.

Cogli Aggiunti Giudiziari anziani, abbiano oppur no il grado di Pretore, concorrono al posto di Pretore, e nella proporzione di un terzo dei posti vacanti, gli Aggiunti Pretori meno anziani rivestiti del grado di Pretore, e dopo tre anni se sono di terza Categoria, e dopo un anno se sono di seconda Categoria.

Art. 39. Non possono essere nominati Vice-Pretori Mandamentali che gli Aggiunti Giudiziari, ed avranno il titolo di Aggiunto Pretore.

Articolo II.

Nei gradi e stipendi dei funzionari dell' ordine giudiziario, stabiliti colla Legge 6 Dicembre 1865 N. 2626 sono fatte le modificazioni seguenti:

1. Presso i Tribunali Civili e Correzionali di Roma, Napoli, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Torino e Venezia i Presidenti e Procuratori del Re avranno il grado di Consiglieri di Appello e Sostituti Procuratori Generali.
2. Presso le Preture indicate nell' annessa tabella (da designarsi) i Pretori avranno il grado di Giudici di Tribunale, e gli Aggiunti Pretori quello di Pretore.
3. I Giudici di Tribunale avranno lo stipendio metà di Lire 3500 e metà di Lire 3000; i Pretori per un terzo di Lire 2400, per un terzo di Lire 2200, e per un terzo di Lire 2000; e gli Aggiunti Giudiziari per un terzo di Lire 1800, per un terzo di Lire 1500 e per un terzo di Lire 1200.

Questa disposizione avrà vigore dal primo Gennajo successivo all' attuazione del Decreto Reale indicato all' articolo 5 della presente legge per ciò che riguarda i Pre-

tori e gli attuali Aggiunti Giudiziari. Fra questi ultimi però non si faranno promozioni di Categoria fino a tanto, che non sia completato il numero di quella a cui appartengono. Quanto ai Giudici di Tribunale e Sostituti Procuratori del Re non sarà attivata, per ora, che in favore di quelli, che attualmente si trovano nelle prime due Categorie, e si conserverà la terza, portando però lo stipendio di funzionari attuali a Lire 2800, e non verrà soppressa che gradatamente, a cominciare dal 1° Gennajo dell'anno dopo, col passaggio anno per anno di un terzo dei suoi funzionari alla seconda Categoria, promovendosi, nell'anno stesso che si estinguerà la terza Categoria, un egual numero di quelli che passeranno nella seconda alla Categoria prima, e l'anno successivo tutti coloro che avranno diritto di esservi promossi, quando comprenda la giusta metà dei funzionari stessi.

Nel resto come nel progetto approvato dal Senato.

Se queste mie riflessioni avessero anche solo la fortuna di richiamare l'attenzione degli Onorevoli Signori Deputati a considerare, se, approvandosi il progetto di legge quale sortì dalle discussioni del Senato, sieno da temersi le dannose conseguenze da me accennate, crederei di non aver gettato inutilmente tempo e fatica.

ESI DI PINEROLO

Circolare

Pinerolo, 2 Novembre 1875.

Venerabili Fratelli,

Un debito sacro e desiderato m' invita, giusta la fatta promessa, a mettere a parte coloro tra voi che accorsero di quest' anno nel Seminario diocesano agli spirituali esercizii, tenutisi con tanta soddisfazione e profitto, della speciale benedizione che il Santo Padre nella inesauribile bontà dell' animo suo ne clargiva in ricambio degli augurii devotissimi inviatigli, e della tenue sì ma cordialissima offerta, che gli si porgeva di riverente animo e profondamente penetrato de' patimenti suoi. La benedizione del Santo Padre così affettuosamente impartita, e con parole sì degne comunicata, è una consolazione ch' io non posso ritardare a voi, nè parteciparvi con parole diverse da quelle che tanto benignamente si volle usare, a me partecipandola. Così potrete serbarne memoria, avendo nella piena identità sua il documento di una dimostrazione riverentemente data, e generosamente ricevuta. Nelle vostre preghiere pertanto non dimenticate mai il Padre Comune de' fedeli, e ricordatevi poi, ve ne scongiuro, o fratelli, anche di me.

Eccovi pertanto la lettera testè ricevuta dall' eminentissimo Cardinale Antonelli.

JACOPO DOTT. BERNARDI
Vicario Generale Capitolare.

Illustrissimo Signore,

Il Santo Padre, che avea tratto motivo di conforto dalla notizia avuta del numeroso concorso dei sacerdoti di cotesta Diocesi agli spirituali esercizi, e sul copioso frutto che se n'era ritratto, ebbe ulteriormente a compiacersi dell'attestato di fede e di ossequio reso alla sua suprema autorità ed alla sua persona, in questa circostanza mediante una offerta di denaro.

E volendo che della Sua Pontificia gratitudine come della sua paterna benevolenza i Congregati ed Oblatori avessero un pegno sicuro, si degnò impartire loro la Benedizione Apostolica, mentre pregava il Signore a spargere su di essi i suoi celesti doni ed a ricolmarli di tutte quelle grazie, onde possono abbisognare nell'esercizio del Sacerdotale Ministero e nell'adempimento dei doveri inerenti al rispettivo officio.

E benediceva in special modo alla S. V. Ill^ma cui venne affidata l'Amministrazione della Diocesi in questi tempi di lotta per la Chiesa e di amarezze per tutti i buoni.

Le porgo poi i dovuti ringraziamenti per il cortese dono fattomi dell'Orazione recitata nella trigesima dopo la morte dell'ottimo Pastore Mons. Renaldi, e con sensi di distinta stima amo ripetermi

Di V. S. Ill^ma

Roma, 28 Ottobre 1873.

Aff^mo per servirla
G. C. Antonelli.

Pinerolo, Tip. Chiantore.